

**NORME ALLEGATE ALLA
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
“ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone”**

ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

**PROVINCIA DI VITERBO - COMUNI DI ARLENA DI CASTRO, CANINO, CELLERE, MONTALTO DI CASTRO, PIANSANO,
TARQUINIA, TESSENNANO, TUSCANIA.**

Le presenti norme integrano e puntualizzano quelle già stabilite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, relativamente ai “beni paesaggistici” e agli “ambiti di paesaggio” individuati nel medesimo PTPR rispettivamente alle tavole B e alle tavole A, con riferimento all’area, ricadente nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata “Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone”, localizzata nella provincia di Viterbo, nei comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania.

Gli obiettivi di tutela della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico sono conformati a quanto indicato nell’art. 135, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. 42/2004 (di seguito Codice) ed in particolare mirano a:

- assicurare negli ambiti individuati la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei paesaggi e dei beni paesaggistici esistenti, valorizzando, al contempo, sia le cospicue testimonianze architettoniche e archeologiche, che le tecniche e i materiali costruttivi presenti, anche nell’ottica della corretta integrazione di tutti gli aspetti sopra richiamati rispetto alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- fornire gli indirizzi necessari a garantire la compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dei territori coinvolti, nel rispetto dei valori paesaggistici riconosciuti e tutelati con il presente provvedimento.

Date le specifiche caratteristiche del territorio in esame, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storico-archeologici, anche con riguardo al mantenimento di una ridotta impronta antropica, limitando estesi e diffusi fenomeni trasformativi di carattere produttivo. Per non vanificare gli effetti del presente provvedimento, che la specifica disciplina d’uso qui indicata, persegua per il paesaggio gli obiettivi di qualità a termini dell’art. 135 comma 3 del Codice, assicurando “la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari” e consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare “la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità” (art. 131, comma 5 del Codice).

Pertanto, andranno attentamente considerati i seguenti aspetti:

- lo sviluppo e l’integrazione di nuove infrastrutture e servizi;
- le tipologie e le tecniche di coltivazione;
- la conservazione del ricco patrimonio archeologico, storico e edilizio tradizionale presente sia nei numerosi insediamenti rurali che nei borghi storici del territorio.

Considerato, inoltre, che l’area della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico, costituisce un comprensorio di eccezionale interesse e valore, determinato anche e soprattutto dalla presenza, in molti casi storicizzata, di rilevanti evidenze monumentali e archeologiche che appaiono capillarmente diffuse e indissolubilmente legate al contesto paesaggistico che le accoglie, si ravvisa la necessità di garantire una tutela efficace e unitaria dell’area e di preservare il patrimonio presente.

Pertanto, le Norme del PTPR, riferibili ai diversi paesaggi indicati, vengono integrate dalle seguenti prescrizioni:

Nelle aree ricadenti nel “sistema del paesaggio naturale” sono assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale.

Pertanto, non sono consentiti:

- interventi che alterano la morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto e le colture tradizionali;

- interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neoformazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d'impianto, modalità e tipologia di colture;
- asportazione e danneggiamento della flora spontanea, ove producano l'alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche del paesaggio;
- introduzione di specie vegetali esogene, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;
- modificazione, rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali (fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.) caratteristici del paesaggio rurale;
- eliminazione di recinzioni e delimitazioni tradizionali dei fondi, quali muri a secco e siepi, e la realizzazione di nuove recinzioni che pregiudichino la continuità visuale del paesaggio.

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, sono assicurati la conservazione dell'aspetto naturalistico e dell'assetto storico dei corsi d'acqua, comprensivo delle relative sponde.

Pertanto, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalità:

- opere e manufatti idraulici d'interesse storico-paesaggistico presenti lungo i corsi d'acqua - ancorché rinvenuti nel corso di nuovi interventi - devono essere conservati, anche ai fini della loro valorizzazione;
- gli interventi volti alla sicurezza idraulica devono essere realizzati nel rispetto delle componenti naturalistiche dei corsi d'acqua e delle relative sponde;
- non è consentita la modifica dell'andamento dei corsi d'acqua, a meno di comprovate esigenze di sicurezza idraulica;

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio agrario", sono assicurati la conservazione degli aspetti agro-pastorali esistenti e, in particolare, la morfologia naturale dei suoli, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali, come quelle che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, attraverso interventi di manutenzione e conservazione nel rispetto del contesto paesaggistico storico e agrario; inoltre, sono assicurati la conservazione degli edifici e dei manufatti rurali che presentano interesse estetico tradizionale e sono testimonianza dell'economia tradizionale, anche in funzione del rapporto con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale, mediante la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. Vanno proseguite, pertanto, le tradizionali attività di gestione agricola dei fondi:

- minima occupazione del suolo e massima naturalità dei luoghi;
- avvicendamento e rotazione delle colture;
- protezioni dei pascoli;
- manutenzione degli oliveti e dei vigneti;
- fatto salvo l'eventuale obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice (o di altri enti competenti) e fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici, non si esclude l'impianto di nuovi oliveti, vigneti e alberature di pregio.

Si raccomanda di salvaguardare gli elementi fisici che contribuiscono alla formazione del valore paesaggistico del territorio quali siepi, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e ai margini dei campi.

Pertanto, non sono consentiti:

- interventi che alterano in modo significativo le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei manufatti edilizi rurali tradizionali realizzati anteriormente al 1942, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici. I manufatti edilizi in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;
- rimozione o distruzione dei manufatti rurali tradizionali (fontanili, mole, casaletti, ponti, ecc.) caratteristici del paesaggio rurale;
- eliminazione delle strade interpoderali e i tracciati viari secondari;
- eliminazione delle recinzioni/delimitazioni tradizionali dei fondi, quali-muri a secco e siepi, e la realizzazione di nuove recinzioni che pregiudichino la continuità visuale del paesaggio.

Nelle aree ricadenti nel "sistema del paesaggio naturale" e nel "sistema del paesaggio agrario", fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia areali e verticale con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione

Unica” di cui alla parte II, articolo 10 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, allegate al D.lgs. 10 settembre 2010, ove consentiti, la proposta progettuale dovrà essere completa della documentazione, così come definita al punto 4 dell’Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare la relazione paesaggistica dovrà:

- motivare adeguatamente le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili;
- tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti già realizzati o in itinere;
- prevedere adeguate opere di mitigazione finalizzate all’inserimento nel contesto di riferimento e alla realizzazione di interventi di ricucitura con altri vincoli paesaggistici e beni rurali presenti nelle immediate vicinanze;
- prevedere un adeguato studio di intervisibilità dai centri storici, dai punti e percorsi panoramici e dai beni archeologici, monumentali e rurali individuati.

Nelle aree ricadenti in “paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto” sono assicurati la conservazione degli edifici e delle costruzioni eseguiti anteriormente al 1942, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, ma che abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell’architettura o dell’edilizia tradizionale; gli interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali.

Pertanto, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalità:

- gli immobili eseguiti anteriormente al 1942 non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l’ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;
- gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell’esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l’impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; la loro eventuale demolizione deve essere oggetto di approfondite valutazioni da parte di questi uffici e determinata caso per caso;
- gli adeguamenti necessari all’impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d’imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze, è prescritto di norma l’impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali;
- in corrispondenza delle coperture non è consentita, di norma, la realizzazione e l’installazione di elementi estranei alla tradizione costruttiva locale;
- non è consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un’alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l’ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;
- gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni devono essere effettuati mantenendo l’omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;
- l’adeguamento e l’inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni devono essere realizzati in modo che non peggiorino l’aspetto esteriore o la struttura dell’edificio e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l’ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l’installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggiali idonei in modo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici;
- per la viabilità e gli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico è assicurata la tutela delle componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria, alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. Negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrato;

In ultimo, al fine di evitare di modificare l’aspetto esteriore dei luoghi e di tutelare l’eventuale presenza di resti e/o stratigrafie archeologiche sotto la superficie, si ribadiscono le seguenti prescrizioni di natura archeologica, già disciplinate dagli artt. 42 e 46 delle Norme del PTPR approvato:

- nelle aree individuate nella Tavola B del PTPR come di interesse archeologico (ex articolo 142 co. 1 lett. m) del Codice), ricomprese all'interno del perimetro dal presente provvedimento di Dichiarazione, ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm, è subordinata all'autorizzazione paesaggistica integrata dal preventivo parere archeologico della Soprintendenza ai sensi degli articoli 42 e 46 delle Norme del PTPR;
- ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm su aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 10 del Codice sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice;
- è fatto divieto di effettuare qualsiasi intervento teso a modificare l'aspetto esteriore e interno di ambienti ipogei, cunicoli e vie cave (tagliate).

Per quanto concerne le "aree di visuale" individuate dal PTPR, essendo state ritenute insufficienti con i valori che la presente dichiarazione ha riconosciuto nel territorio in esame e vuole quindi tutelare, si integra quanto già rappresentato nelle Tavole A dello stesso Piano Regionale estendendo lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come "aree di visuale", per le quali varranno, pertanto, le previsioni dell'articolo 50 delle norme del PTPR.

Vengono di seguito specificate le modifiche apportate alla Tavola A del PTPR, così come rappresentate nell'Elaborato n. 13 della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Vengono estese lungo i tracciati della viabilità principale le zone classificate come "aree di visuale":

- nel territorio del comune di Arlena di Castro, il tratto della SP113 Arlenese, in continuità con il tratto già classificato nel territorio di Piansano;
- nel territorio del comune di Tuscania, il tratto della SP13 Piansanese, in continuità con il tratto già classificato nel territorio di Piansano;
- nei territori dei comuni di Tuscania e Montalto di Castro, il tratto della SP4 Dogana, in continuità con il tratto proveniente da nord-est già classificato;
- nei territori dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, il tratto della SS1 Aurelia, in continuità con il tratto proveniente da sud già classificato.

Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, all'interno del perimetro dal presente provvedimento di Dichiarazione sono escluse dall'applicazione dell'articolo 50 delle Norme del PTPR le aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al "paesaggio degli insediamenti in evoluzione. Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione dell'articolo 50 i tratti dei percorsi panoramici in trincea.

In conclusione, con la presente dichiarazione si confermano le attribuzioni dei "paesaggi" così come individuati e graficizzati nella Tavola A del PTPR, ad eccezione delle aree di visuale appena indicate; resta inoltre valido l'intero corpo normativo già previsto dal PTPR della Regione Lazio, così come approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 e pubblicato sul BUR Lazio n. 56 del 10.06.2021, ad eccezione di quanto espressamente precisato, da questo provvedimento ai fini della tutela specifica riconosciuta a questa area; pertanto, le presenti norme d'uso dovranno ritenersi prevalenti, in caso di contrasto con le norme generali indicate nei relativi articoli del PTPR.

IL RELATORE

Arch. Giuseppe Borzillo

I COLLABORATORI

Dott.ssa Simona Carosi

Dott.ssa Biancalisa Corradini

Dott. Daniele Federico Maras

Arch. Yuri Strozzi

Dott.ssa Gilda Benedettini

Dott.ssa Pia Federica Chiocci

Dott. Emanuele Giannini

Visto

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Margherita Eichberg